

ORDINANZA  
N. 10/2022



Avv. ROSSANO FABBRÌ  
(anche per D'Addario  
Federico)

REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

IL GIUDICE D'APPELLO PENALE  
Prof. Francesco Caprioli

Nel procedimento penale n. 671/2020 R.N.R, iscritto a carico di Federico D'ADDARIO, nato il 16.5.1976 a Vitry Sur Seine (Francia), residente a Borgo Maggiore (RSM) in via Ghino Fabbro n. 2, domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossano Fabbri, a seguito della denuncia presentata il 2 dicembre 2020 da Simone Celli, nato il 10.9.1982 a Borgo Maggiore (RSM), residente a Domagnano in via del Meridiano n. 36, domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Carattoni, per i reati di diffamazione, calunnia e ingiuria in relazione a quanto dichiarato da D'Addario innanzi la Commissione d'inchiesta costituita ex L.C. n. 2/2019, circa la presunta dazione a titolo gratuito di un raro e prezioso orologio a Simone Celli, allora Segretario di Stato alle Finanze, da parte di esponenti di Banca CIS spa, astrattamente integrante una condotta corruttiva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto nell'interesse del denunciante in data 10 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 135 comma 3 c.p.p., avverso il decreto in data 11 gennaio 2022 con cui il Giudice Inquirente ordinava l'archiviazione degli atti, previo parere favorevole del Procuratore del Fisco (che veniva rilasciato il giorno successivo).

*Premesso*

- che, a seguito della denuncia di cui in epigrafe, veniva avviato a carico di Federico D'Addario un procedimento penale per i misfatti di cui agli artt. 357 c.p., 183 e 184 c.p.;
- che, all'esito dell'attività istruttoria, il Giudice Inquirente, sulla base di rilievi che si intendono qui interamente richiamati, ordinava ex art. 135 c.p.p. il passaggio degli atti all'archivio, ritenendo non sussistere i presupposti per la definitiva contestazione degli addebiti formulati in via d'ipotesi a carico del prevenuto;



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

### *Visto*

- il ricorso di cui in epigrafe, con cui l'impugnante, sulla base di rilievi che devono intendersi anch'essi integralmente richiamati, chiede al Giudice d'Appello di «riaprire l'istruttoria del presente procedimento penale, al fine di disporre il rinvio a giudizio di Federico D'Addario»;

### *Considerato*

- che il ricorrente non richiede l'espletamento di ulteriori accertamenti istruttori, ma ritiene sussistenti le condizioni per un immediato rinvio a giudizio del prevenuto<sup>1</sup>;

- che il ricorrente fa giustamente rilevare come l'alternativa fra l'archiviazione e l'emissione del decreto di citazione a giudizio debba essere calibrata su una regola che prescinde dal criterio dell'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, e che attiene alla sola valutazione delle possibilità di sostenere in giudizio l'ipotesi accusatoria;

- che si tratta, pertanto, di stabilire se le prove acquisite nella fase inquirente lascino fondatamente prevedere uno sviluppo dell'istruttoria dibattimentale in grado di escludere ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato;

- che, nel caso specifico, con riferimento al misfatto di calunnia, si tratta di comprendere, in primo luogo, se v'è fondato motivo di ritenere che a dibattimento potrebbe emergere la prova oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ossia la prova del fatto che il sig. D'Addario fosse consapevole dell'innocenza di Simone Celli nel momento in cui – audito in qualità di testimone dalla Commissione Consiliare d'inchiesta Banca CIS in data 5 ottobre 2020 – ha accusato Celli di avere ricevuto in dono un orologio di lusso dai vertici dell'istituto bancario mentre era Segretario di Stato alle Finanze;

- che l'analisi del compendio probatorio non consente di formulare una siffatta prognosi;

---

<sup>1</sup> V. la richiesta di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato presentata dalla difesa del denunciante in data 1° febbraio 2022, p. 11: «il compendio probatorio acquisito rende superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio».



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- che paiono infatti destinati a rimanere irrisolti, in primo luogo, i dubbi derivanti dalla totale assenza di un movente in capo al prevenuto, il quale, per ammissione dello stesso denunciante, avrebbe inspiegabilmente deciso di calunniare una persona che «assolutamente non conosceva»<sup>2</sup>, tra l'altro autoaccusandosi di avere offerto un suo personale contributo all'attività corruttiva (tant'è che la difesa di Celli aveva richiesto che si procedesse a carico del D'Addario anche per autocalunnia);

- che, sotto questo profilo, appare quanto meno azzardato ipotizzare, con la difesa del denunciante, che D'Addario possa avere agito per effetto di «suggerzioni ricevute da qualche membro della Commissione», o per una sua qualche vicinanza «ad ambienti politici evidentemente ostili a Celli», come potrebbe intuirsi dal fatto che D'Addario ha ammesso «di avere [...] una propria parente candidata alle ultime elezioni politiche»<sup>3</sup> (né v'è motivo di ritenere che queste vaghe supposizioni assumerebbero maggiore consistenza nel corso, e per effetto, dell'istruzione dibattimentale);

- che le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dal prevenuto di fronte alla Commissione Consiliare d'inchiesta e di fronte al Giudice Inquirente – a partire da quella concernente la marca dell'orologio oggetto della presunta donazione, culminante in un'indicazione (“Oblò”) addirittura insensata secondo la difesa<sup>4</sup> – non appaiono di per sé indicative del fatto che D'Addario abbia consapevolmente inteso rivolgere false accuse al sig. Celli<sup>5</sup>, essendo agevole replicare che proprio chi confeziona una falsa accusa tende ad essere preciso e costante nelle sue dichiarazioni (non pare, del resto, che D'Addario abbia mutato versione dei fatti per esservi stato costretto dall'emergere di risultanze probatorie contrastanti con le sue originarie dichiarazioni);

- che nel corso dell'istruttoria le dichiarazioni del prevenuto hanno trovato qualche significativo riscontro, specie in virtù di quanto riferito dal testimone Luciano Tincani, indicato da D'Addario come il soggetto che, contattato dallo stesso D'Addario, avrebbe procurato l'orologio a Daniele Guidi, per poi consegnarlo materialmente a una persona anziana non meglio identificata presso il bar Cacao di Domagnano;

---

<sup>2</sup> Così ancora l'istanza difensiva in data 1° febbraio 2022, p. 7: «non è dato sapere quali possano essere i motivi che hanno spinto il D'Addario a calunniare Simone Celli stante l'assoluta non conoscenza personale fra i due».

<sup>3</sup> Istanza 1° febbraio 2022, p. 7.

<sup>4</sup> Un'altra contraddizione denunciata dal ricorrente è che D'Addario ha riferito alla Commissione Consiliare di avere saputo da Tincani chi fosse il destinatario dell'orologio, mentre al Giudice Inquirente ha detto che fu direttamente Guidi a rivelargli la circostanza.

<sup>5</sup> Così invece la difesa del denunciante nell'istanza 1° febbraio 2022, p. 5: l'errore del prevenuto sarebbe «indice della confusione tipica che caratterizza l'agire di coloro i quali riportano circostanze false».



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- che, in particolare, Tincani – pur dichiarando di non sapere che il destinatario del regalo fosse Celli – non solo ha ammesso di avere procurato molto frequentemente a Banca CIS orologi da destinare a regali (venendo retribuito con modalità invero assai anomale), ma ha anche ricordato, nel corso dell'esame testimoniale, che in un'occasione era stato incaricato da Daniele Guidi, tramite D'Addario («*perché io con Guidi ero già in rotta*»), di reperire un orologio particolarmente prezioso destinato a un politico sammarinese, pur non sapendo collocare con esattezza nel tempo l'episodio (al Giudice Inquirente Tincani ha genericamente affermato di sapere che il regalo era destinato a «*un personaggio di San Marino*»: ma che fosse un politico è dimostrato sia dal fatto che Tincani ha successivamente precisato che «*forse il nome gli era stato anche detto*», ma che lui non lo ricordava non avendo «*conoscenze specifiche con i governanti di San Marino*», sia dal fatto che nel corso dell'audizione di fronte alla Commissione Consiliare d'inchiesta Tincani aveva espressamente parlato di un «*certo orologio che doveva andare a un Segretario*»);

- che, inoltre, Tincani, pur negando di avere effettuato personalmente la consegna presso il bar Cacao, non solo ha dichiarato che l'orologio destinato al misterioso Segretario sammarinese avrebbe dovuto essere effettivamente consegnato in un bar<sup>6</sup>, ma ha lasciato chiaramente intendere che, nelle intenzioni di Guidi, sarebbe stato lui a dover provvedere alla consegna («*subito si era parlato di andarlo a consegnare in un bar, ma non mi ricordo, però ho detto: ah io lo lascio in banca poi dopo voi... fate voi*»); inoltre, non ha escluso, a fronte di una specifica domanda del difensore del denunciante, che si trattasse proprio del bar Cacao, pur continuando a prendere accuratamente le distanze dall'episodio («*Cacao? Ma forse... che non fosse quel bar dove mi ha detto che avrebbe dovuto essere consegnato questo orologio, però io di preciso dove sia questo Cacao non lo so [...] io non ho mai consegnato niente*»);

- che è pur vero che Tincani indica una marca dell'orologio (Patek Philippe) che sembrerebbe non coincidere né con quella indicata da D'Addario di fronte alla Commissione d'inchiesta (Audemars Piguet), né con quella – inesistente – indicata da D'Addario al Giudice Inquirente nel corso dell'interrogatorio (Oblò)<sup>7</sup>: ma la contraddizione è forse solo apparente,

---

<sup>6</sup> Andrebbero pertanto estese anche a Tincani le accuse di «*assurdità*» e «*bizzarria*» rivolte dal ricorrente a D'Addario nella parte in cui quest'ultimo descrive le suddette modalità di consegna dell'orologio (p. 6 s. dell'istanza 1° febbraio 2022: «*D'Addario si spinge fino al limite di inventare modalità di consegna del bene prezioso, che appaiono oggettivamente non credibili, in ragione delle assurde modalità di cessione del bene*»).

<sup>7</sup> La difesa, nell'istanza del 1° febbraio 2022 (p. 5), ne deduce che D'Addario «*intreccia elementi apparentemente verosimili*» (come il fatto che realmente Guidi faceva incetta di orologi tramite Tincani per fare regali) «*con fatti clamorosamente inventati*», il che «*rende[rebbe] ancora più lesiva la calunnia perpetrata*».



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

se si considera che uno dei più preziosi orologi della gamma Patek Philippe (il Nautilus) si caratterizza proprio, come risulta dal sito della casa produttrice, per «l'ingegnosa architettura a oblò della cassa», cui il modello deve il nome (benché si tratti del modello Patek 5980 anziché del modello Patek 5970 che Tincani, forse per errore, ha menzionato nel corso dell'esame testimoniale);

- che tali riscontri, lungi dal fornire la prova del fatto che quella dazione illecita sia realmente avvenuta<sup>8</sup>, lasciano spazio, nondimeno, a qualche ragionevole dubbio, sufficiente a escludere che D'Addario abbia certamente agito con la volontà e la consapevolezza di calunniare Celli (è pur vero che né i testimoni Berti e Gianatti, né lo stesso Tincani hanno confermato che l'orologio fosse destinato a Celli: ma non ha torto il Commissario della Legge nel rilevare che essi potrebbero avere riferito solo parzialmente i fatti a loro conoscenza per il timore di vedersi coinvolti in un'indagine per corruzione);

- che i suddetti riscontri – uniti all'assenza di qualunque comprensibile movente della calunnia che sarebbe stata perpetrata da D'Addario nei confronti di Celli – rendono plausibile anche un'ipotesi di subordine: ossia che i vertici di Banca Cis possano essersi limitati a manifestare a D'Addario l'intenzione, poi non attuata, di consegnare l'orologio a Celli (giova ricordare, in proposito, quanto il prevenuto ha dichiarato alla Commissione d'inchiesta e poi al Giudice Inquirente: «il Segretario era Simone Celli, però *io non l'ho visto che glielo davano, [...] mi è [solo] stato detto: "è per Simone Celli, glielo dobbiamo regalare per Natale"*»; «può essere che magari *Daniele Guidi a me mi abbia detto che era per Celli, invece era per qualcun altro*»);

- che dal suddetto compendio probatorio emergono, pertanto, ragionevoli dubbi sia in ordine alla sussistenza del reato di calunnia (rendendo superfluo domandarsi se i componenti della Commissione d'inchiesta possano o meno definirsi pubblici ufficiali gravati dell'obbligo di riferire al giudice la notizia di reato, come vuole l'art. 357 c.p.), sia in ordine alla sussistenza del reato di diffamazione, senza che vi sia ragione di ritenere che il quadro ricostruttivo potrebbe evolvere a vantaggio dell'accusa in sede dibattimentale;

---

<sup>8</sup> Neppure il provvedimento impugnato, a dispetto di quanto affermato dalla difesa del denunciante nel ricorso (p. 6), si spinge a definire «"verosimile" la dazione dell'orologio a Simone Celli», o addirittura «provato» il fatto corruttivo sulla base delle dichiarazioni di Luciano Tincani. Osserva infatti il Commissario della Legge che «dall'attività istruttoria condotta nel presente procedimento [...] non è emersa l'effettiva dazione del prezioso a Celli, [ma] neppure è emerso incontrovertibilmente che tale fatto non si sia verificato: alcune dichiarazioni di D'Addario, anzi, hanno trovato conferma delle deposizioni testimoniali assunte».



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- che, con specifico riferimento al misfatto di diffamazione, non sembra condivisibile l'opinione del Commissario della Legge secondo cui sarebbe applicabile al prevenuto la scriminante di cui all'art. 34 comma 2 c.p. («la punibilità è esclusa se l'errore di fatto concerne la supposizione di cause che renderebbero lecita la condotta»), posto che l'errore, per escludere la volontarietà dell'azione, deve cadere sugli elementi oggettivi richiesti per l'esistenza del reato, tra i quali non figura la veridicità o meno dei fatti riferiti (la diffamazione è reato che può essere commesso anche dicendo la verità); tuttavia, se si ritiene che D'Addario sia stato sincero nel riferire quanto gli era stato detto da Guidi, ossia che l'orologio era destinato a Celli – e si è visto come la sincerità del prevenuto non possa essere esclusa oltre ogni ragionevole dubbio –, può ritenersi operante a suo favore la scriminante dell'adempimento del dovere, avendo D'Addario riferito, sotto il vincolo del giuramento, circostanze rilevanti per l'inchiesta condotta dalla Commissione consiliare<sup>9</sup> (in questo senso appare condivisibile l'affermazione del Giudice Inquirente secondo cui il prevenuto avrebbe agito «reputando preminenti le esigenze di carattere pubblico e istituzionale sottese all'attività delegata alla Commissione d'inchiesta mediante L.C. n. 2/2019, rispetto a profili concernenti il diritto alla tutela dell'onore e della reputazione di Simone Celli»; il Commissario della Legge ricorda, inoltre, come il nome di Celli sia stato fatto da D'Addario «su espressa sollecitazione dei membri dell'organo»);

- che, infine, vanno condivisi i rilievi contenuti nell'ordinanza impugnata, non oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, in ordine all'insussistenza del reato di ingiurie;

### *Ritenuto*

- in conclusione, che, per le ragioni di cui sopra, e per l'assenza di presupposti sui quali fondare ulteriori accertamenti, debba essere confermato, allo stato, l'esito del presente procedimento penale;

visto l'art. 135 c.p.p.

---

<sup>9</sup> Si osserva nel ricorso (p. 10) che «proprio in ragione del formale ammonimento ricevuto ad inizio seduta, il D'Addario doveva guardarsi dal riferire fatti non veri o comunque dei quali non aveva piena conoscenza, anche con riferimento all'onorabilità del denunciante»: qui, però, si sta discutendo l'ipotesi che il prevenuto abbia riferito fatti di cui aveva piena conoscenza (*id est*, che Guidi lo avesse incaricato di procurargli un orologio di grande valore destinato a Simone Celli).



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

RIGETTA

il ricorso presentato nell'interesse di Simone Celli;

TRASMETTE

alla Cancelleria per la notificazione alle parti interessate.

Torino-San Marino, 12 marzo 2022  
(provvedimento trasmesso in via telematica).

*Francesco Caprioli*

Il Giudice d'Appello Penale  
(prof. Francesco Caprioli)

*San Marino 15.03.2022  
Orchestrata pervenuta in data odierna.*



7  
Cancelleria Penale

San Marino, 15/03/2022

CANCELLIERE

